

Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N.90

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxxxx De Luca xxxxx c/ Telecom Italia xxx.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del giorno 25/06/2012 , nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, presente l'Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com. Calabria;
dato atto che la seduta del Comitato, prevista per oggi in cui si doveva procedere all'approvazione delle definizioni delle controversie, non si è potuta tenere per mancanza del numero legale;
ritenuto che i termini procedurali previsti dalla normativa vigente sono scaduti per molti dei ricorsi posti oggi in decisione;
considerato che per la natura provvedimento delle deliberazioni de quibus non è dato rinviare ulteriormente la decisione di essi;
visto il verbale della seduta odierna che forma parte integrante del presente deliberato;
visto l'art. 3, comma 2, lettera d) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, " Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: " Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 24 ottobre 2011, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 50222, con cui la ricorrente xxxxx De Luca xxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Telecom Italia xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 2 novembre 2011 (prot. n. 51522), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

altresì, l'avviso di convocazione (prot. n. 4178 del 30 gennaio 2012) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 16 febbraio 2012, alla relativa udienza di discussione;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 16 febbraio 2012, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La società istante, xxxxx De Luca xxxxx, corrente in S. Nicola Arcella, titolare dell'utenza business n. xxxxx, con contratto di abbonamento attivo con operatore Telecom Italia, per il servizio fonia + ADSL, ha chiesto l'intervento di questo Corecom per la definizione della controversia in essere con l'anzidetto operatore, lamentando il ritardo del trasloco della linea e la sospensione della stessa senza preavviso.

A tal fine riferisce di avere inoltrato a Telecom la richiesta di trasloco, per trasferimento sede, nel mese di febbraio 2011, di avere rinnovato la richiesta, a mezzo raccomandata a/r, nel successivo mese di aprile, di avere constatato, nello stesso mese, che la linea, in luogo di essere traslocata, veniva sospesa senza preavviso. Successivamente, l'istante riceveva da Telecom una comunicazione di trasloco della linea per il 22 aprile 2011, che non veniva eseguita.

Perdurando l'inerzia, in data 11 luglio 2011, l'istante inviava una nuova raccomandata con la quale sollecitava il trasloco; infine, nel mese di agosto 2011, inoltrava a questo Corecom una richiesta di provvedimento urgente, che veniva emesso in data 15 settembre 2011. Nonostante il provvedimento, permanevano, a detta dell'istante, la sospensione della linea ed il mancato trasloco dell'utenza.

In merito alla controversia su indicata, è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione innanzi a questo Corecom, come da verbale redatto in data 22 settembre 2011, attestante la mancata comparizione del ricorrente.

Con istanza di definizione depositata il 24 ottobre 2011, l'odierno ricorrente ha chiesto l'immediato trasloco della linea, il riconoscimento del relativo indennizzo dal mese di marzo 2011 in avanti, l'indennizzo per sospensione

della linea senza preavviso dal mese di aprile 2011, lo storno totale delle fatture insolte, emesse nel periodo di mancata fruizione del servizio, e l'indennizzo per mancata risposta ai reclami, oltre al rimborso delle spese di procedura.

L'operatore Telecom Italia, tempestivamente costituito, ha così argomentato e controdedotto:

- l'ordinativo di trasloco, emesso il 14 febbraio 2011, risulta annullato il 24 marzo 2011 con motivazione: impianto non eseguibile a causa dell'opposizione di terzo, che rifiuta la posa del palo nella sua proprietà;
- la richiesta di trasloco viene rimodulata seguendo un percorso alternativo, ovvero la realizzazione di lavori di scavo su strada pubblica per la posa dei cavi telefonici e la realizzazione di una tubazione a carico del cliente;
- a tale scopo viene richiesta, in data 13 aprile 2011, al Comune competente, autorizzazione allo scavo;
- in data successiva, 22 aprile 2011, l'ordinativo di trasloco viene annullato con motivazione: l'utente deve provvedere alle opere di tubazione, prevede tempi lunghi per la fine dei lavori, riproporrà domanda a lavori ultimati, è stato informato in data 20 aprile 2011;
- in relazione all'asserito mancato riscontro ai reclami, l'operatore elenca ed esibisce agli atti la documentazione da cui risulta che il cliente è stato costantemente tenuto informato degli sviluppi della procedura in corso, delle continue rimodulazioni della data di trasloco e delle ragioni ostative al trasloco stesso; viene, altresì, riscontrata, specificandone le ragioni, la richiesta di reclamo per mancato trasloco e per mancata declassazione dell'utenza, con l'occasione viene informato il cliente circa le modalità e la documentazione necessaria per ottenere il declassamento dell'utenza da "linea affari" a "linea residenziale";
- circa il mancato pagamento delle fatture, Telecom rileva l'esistenza di un insoluto, a carico del cliente, di complessivi € 585,50, per fatture emesse dal 10 maggio 2011 in avanti;
- esibisce agli atti la lettera di sollecito di pagamento dei conti x e x/xx, datata 28/7/2011, con preavviso di sospensione per il caso di persistente morosità;
- esibisce le fatture sulle quali risultano evidenziati i conti telefonici non pagati, con invito a provvedere al pagamento;
- la riattivazione della linea è stata disposta in data 8 agosto 2011 e 2 settembre 2011, in seguito alla richiesta di provvedimento d'urgenza;
- l'autorizzazione comunale all'esecuzione dei lavori di scavo su strada pubblica risulta rilasciata in data 18 ottobre 2011;
- di conseguenza, il trasloco è stato ultimato in data 19 novembre 2011;

In definitiva, Telecom insiste nell'affermare che il ritardo nell'effettuazione del trasloco, ripetutamente annullato e rimodulato, quanto alla data di esecuzione, è stato determinato da cause non imputabili all'operatore, ma all'opposizione del terzo confinante (che ha rifiutato l'installazione, nel terreno di sua proprietà, di un palo e di un tirante) ed alla mancata realizzazione, da parte del cliente, della tubazione all'interno della sua proprietà. Interventi, a detta di Telecom, propedeutici al trasloco della linea telefonica in questione.

La società resistente assume di aver provveduto alla richiesta dell'autorizzazione comunale, solo dopo avere constatato l'assoluta impossibilità di realizzare l'intervento tecnico nella proprietà privata confinante e rileva che il ritardo è stato causato, altresì, dai tempi di attesa dei lavori di tubazione a cura del cliente medesimo.

Precisa che l'istante, forse per timore di perdere la numerazione già in uso, non ha mai richiesto la cessazione della linea telefonica in oggetto, insistendo nella richiesta di trasloco della stessa, e che, per tale ragione, questi è rimasto obbligato al pagamento delle relative fatture telefoniche, emesse nel periodo di attesa del trasloco.

In relazione alla sospensione del servizio per morosità, Telecom assume di avere, inizialmente, sollecitato il pagamento delle fatture insolte, con lettera di preavviso inoltrata all'utente, ed in seguito, perdurando la morosità, di aver disposto la sospensione dell'utenza.

Con riguardo alle richieste di indennizzo di parte utente, insiste per il rigetto integrale, invocando l'applicazione dell'art. 26, comma 2, delle proprie Condizioni generali di abbonamento, secondo cui *"l'indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile al cliente ovvero a terzi diversi da Telecom Italia..."*

Il ricorrente ha replicato alla difesa avversaria, contestando la ricostruzione delle date e degli eventi illustrata da Telecom; in particolare, evidenzia delle incongruenze circa le date di richiesta dell'autorizzazione comunale per l'esecuzione dei lavori di scavo su strada pubblica; giacché, dalla documentazione in atti, risulta una richiesta all'Amministrazione comunale del 13 aprile 2011 e la protocollazione della stessa in data 5 ottobre 2011. L'istante rileva come Telecom, sin dal mese di febbraio 2011, sapesse dell'opposizione del terzo confinante e fosse, pertanto,

consapevole della necessità di avviare un percorso alternativo (previa richiesta di rilascio dell'autorizzazione pubblica allo scavo) per consentire all'utente il trasloco della propria linea in altra sede ed in tempi ragionevoli. Sicché ne deduce che il ritardo nel trasloco sia imputabile esclusivamente all'inerzia dell'operatore, che, sin dal mese di febbraio 2011, avrebbe contravvenuto all'obbligo, impostogli dalla delibera Agcom n. 385/11/Cons., di provvedere, con i propri mezzi, agli scavi necessari, procrastinando gli interventi di propria competenza, nell'attesa che gli oneri derivanti dall'esecuzione degli scavi venissero assunti da qualcun altro.

Quanto alle frequenti rimodulazioni delle date di trasloco, disposte da Telecom, l'istante assicura di avere costantemente richiesto il trasloco e di non avervi mai rinunciato.

Dalla complessiva ricostruzione dei fatti, il ricorrente deduce che Telecom si sia "attivata", richiedendo l'autorizzazione comunale per i lavori di scavo, solo dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di questo Corecom, del settembre 2011, che le intimava di procedere, entro i successivi dieci giorni, alla realizzazione delle opere ed all'ultimazione del trasloco stesso. L'istante sostiene che, così facendo, Telecom sia contravvenuta agli obblighi nascenti dalla delibera Agcom 385/11/Cons., sopra richiamata. Ciò stante, il ricorrente insiste nella domanda di indennizzo, ex art. 26 delle Condizioni generali di abbonamento, assumendo che il ritardo nell'adempimento della prestazione (nella fattispecie, il ritardo nel trasloco) sia imputabile alla esclusiva responsabilità dell'operatore e non a terzi.

In secondo luogo, ribadisce che la linea (servizio voce+ ADSL) sia stata sospesa senza alcun preavviso; contesta la fatturazione, emessa nel periodo di sospensione, e ne chiede lo storno, sul presupposto dell'assenza di qualsivoglia servizio nel periodo di riferimento.

Rileva, infine, che il trasloco presso la nuova sede è stato effettuato in data 21 novembre 2011, dopo circa 10 mesi dalla richiesta, e, per di più, è stato realizzato solo in parte, giacché risulta riattivata la linea fonia, ma resta escluso il servizio ADSL.

In sede di udienza di discussione, tenutasi in data 16 febbraio 2012, l'operatore Telecom, presente, ha insistito nelle proprie memorie e successive repliche, chiedendo il rigetto integrale delle domande di parte istante. Nessuno è comparso per conto del ricorrente, sicché il fascicolo è stato ritirato per la decisione.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Si osserva che l'utente, sebbene convocato, non ha partecipato né all'udienza di conciliazione, né all'udienza di discussione relativa al presente procedimento. L'operatore ha, invece, preso parte a tutte le udienze tenute da questo Corecom.

2. Riguardo al merito.

Formano oggetto della presente controversia il lamentato ritardo nell'esecuzione del trasloco e la sospensione dell'utenza, senza preavviso. In aggiunta, l'istante lamenta il mancato riscontro ai reclami da parte dell'operatore.

Risulta pacifico che tra le parti intercorra un contratto di somministrazione per la fornitura del servizio fonia e dell'ADSL, attivo su linea affari di titolarità del ricorrente.

2.1 In relazione al ritardato trasloco.

Stando alla ricostruzione dei fatti, sulla scorta della documentazione in atti e delle argomentazioni addotte dalle parti, si è accertato che la richiesta di trasloco linea è stata inoltrata, dall'utente, in data 14 febbraio 2011 ed è stata evasa il 21 novembre 2011. Se ne deduce che il trasloco è stato ultimato ben oltre i termini contrattualmente previsti dalle Condizioni generali di abbonamento Telecom.

A tal proposito l'art. 25 delle CGA summenzionate disciplina modalità e tempi per la effettuazione del trasloco da parte dell'operatore Telecom Italia; il termine è fissato in 10 giorni decorrenti dalla richiesta del cliente o entro i tempi concordati con il cliente medesimo. In caso di ritardo nella esecuzione del trasloco, Telecom si impegna a corrispondere all'utente gli indennizzi di cui al successivo art. 26.

Di contro, Telecom rileva che, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per l'esonero da responsabilità per causa ad esso non imputabile (art. 1218 c.c.), assumendo che il ritardo nell'esecuzione della prestazione sia ascrivibile all'opposizione di terzi ed al cliente medesimo; invoca, pertanto, l'applicazione dell'art. 26, comma 2 delle proprie CGA.

Dalla documentazione in atti si rileva, anzitutto, che le numerose rimodulazioni della data di esecuzione del trasloco non sono state "concordate" tra le parti, come vuole la norma succitata, ma decise unilateralmente dall'operatore ed, unicamente, portate a conoscenza dell'utente, il quale, tuttavia, dimostra di non avervi fatto completa acquiescenza, dal momento che ha inoltrato all'operatore medesimo numerosi reclami e segnalazioni, sollecitando la effettuazione del trasloco.

In secondo luogo, dall'istruttoria emerge che il provvedimento comunale di autorizzazione di che trattasi, richiesto da Telecom in data 13 aprile 2011, non sia stato mai sollecitato dall'operatore, almeno fino al successivo mese di ottobre 2011. Ancora, si è dell'avviso che nella vicenda *de qua*, non rilevi, ai fini del ritardo, l'opposizione del terzo confinante, giacché, per ovviare all'opposizione medesima, Telecom si era già risolta a chiedere, nel mese di aprile 2011, la ben nota autorizzazione comunale per intraprendere un "percorso alternativo" al fine di garantire all'utente il trasloco della linea.

Quanto al ritardo del ricorrente nell'esecuzione delle opere all'interno della sua proprietà, questi ha replicato che i lavori richiesti non fossero di sua competenza, ma dovessero competere al fornitore del servizio e che lo stesso sia contravvenuto all'obbligo impostogli dalla delibera Agcom n. 385/11/Cons. che così recita "Condizioni economiche per la fornitura del servizio di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa in ottemperanza agli obblighi di servizio universale". Dall'esame congiunto delle norme dianzi richiamate e dall'art. 25, comma 2 delle CGA Telecom, si evince che il fornitore del servizio deve provvedere all'esecuzione del trasloco, come richiesto dal cliente titolare dell'utenza di rete fissa, e che il cliente medesimo è tenuto a corrispondere il contributo previsto per il trasloco ed eventuali diversi corrispettivi, determinati in conseguenza dello stesso, che dovranno essergli preventivamente comunicati. Non si esclude, pertanto, che l'utente debba assumersi degli oneri aggiuntivi, se ciò si renda necessario per la esecuzione del trasloco e se preventivamente comunicati dall'operatore.

Si deve, tuttavia, rilevare che l'utente, in pendenza del trasloco, constatato il ritardo, ha ritenuto di non pagare le fatture emesse da Telecom per l'utenza da traslocare, adducendo anche l'improvvisa sospensione del servizio. Il comma 4 dell'art. 25, su citato, autorizza l'operatore a non effettuare il trasloco, in caso di morosità del cliente, fino a quando questi non abbia provveduto a sanare la propria posizione debitoria. Stando alla documentazione agli atti, l'utente ha tuttora un insoluto di € 585,50, per fatture emesse e non pagate dal 10 maggio 2011 in avanti.

Di contro, questi sostiene che, alla data di ultimazione del trasloco (21 novembre 2011), il servizio ADSL fosse ancora inattivo e che la linea fosse stata traslocata limitatamente al solo servizio voce. Tale affermazione non viene contestata dall'operatore resistente.

Per tutto quanto sopra evidenziato, questo Comitato è dell'avviso che alla causazione del disservizio di che trattasi abbia concorso la condotta di entrambe le parti; infatti si ravvisa, per un verso, l'inerzia ingiustificata dell'operatore nella gestione della procedura di trasloco (anche in considerazione del mancato sollecito, presso l'Ente comunale, delle autorizzazioni richieste) e, per altro verso, la scarsa collaborazione dell'utente nell'esecuzione delle opere di propria spettanza e la morosità pendente a suo carico.

Nella liquidazione degli indennizzi, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni raccomanda di valutare la condotta delle parti e tutte le circostanze che hanno condizionato il rapporto contrattuale in esame, allo scopo di ricondurlo ad equità, attraverso una pronuncia che riequilibri le posizioni delle parti medesime, nel pubblico interesse (linee guida della delibera n. 259/09/Cons.) e sottolinea che, se alla causazione del disservizio abbia concorso la condotta dell'utente, l'indennizzo può essere proporzionalmente ridotto o totalmente escluso.

In ragione delle su esposte considerazioni si ritiene che la domanda di indennizzo dell'odierno utente, per ritardo trasloco, meriti parziale accoglimento e che, pertanto, al medesimo venga riconosciuto un indennizzo onnicomprensivo, per la linea voce e per l'ADSL, decorrente dal 13 aprile 2011 al 21 novembre 2011, per complessivi 223 giorni di disservizio, al parametro di cui all'art. 3, comma 1 della delibera n. 73/11/Cons, All.A.

2.2 In relazione alla sospensione senza preavviso.

La richiesta di indennizzo per lamentata sospensione dell'utenza senza preavviso non merita accoglimento poiché l'operatore Telecom ha dimostrato, attraverso idonea documentazione in atti, di aver disposto la sospensione dell'utenza per morosità dopo avere inoltrato all'utente un sollecito di pagamento delle fatture insolute, contenente preavviso di sospensione ai sensi dell'art. 19 delle CGA, e dopo averne dato evidenza sui conti telefonici inviati al suo indirizzo.

2.3 In relazione alla mancata risposta ai reclami.

Parimenti non merita accoglimento la richiesta di parte istante, di indennizzo da mancata risposta ai reclami, poiché non si ravvisa, nella condotta della società convenuta, quella carenza di ascolto che legittima la corresponsione del

relativo indennizzo all'utente. Infatti la società resistente ha fornito adeguata e copiosa documentazione da cui risulta che la stessa ha dato riscontro ai numerosi reclami dell'utente e che questi è stato informato dello stato di avanzamento della procedura e dei motivi ostativi al trasloco.

2.4 Sulla richiesta di storno delle fatture.

In proposito Telecom sostiene che, nel periodo di che trattasi, l'utente non ha manifestato la volontà di sciogliersi dal contratto in corso, ha invece chiesto ripetutamente di mantenere attivo l'impianto da traslocare, presumibilmente, per non perdere la numerazione in suo possesso. Ciò stante, l'operatore ha gestito la pratica riferita all'odierno utente, come trasloco e non come cessazione dell'utenza, proseguendo nella fatturazione, per come previsto dalle proprie CGA, fatto salvo il diritto di corrispondere gli indennizzi per le ipotesi di inadempimento contrattuale. Per quanto sopra, la richiesta di storno delle fatture in questione non può trovare accoglimento.

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che l'odierno ricorso sia, in parte, meritevole di accoglimento e che, pertanto, la società Telecom Italia debba provvedere a liquidare, in favore della società istante, xxxxx De Luca xxxxx, l'indennizzo per ritardo trasloco, per il periodo dal 13 aprile 2011 al 21 novembre 2011, per complessivi 223 giorni di disservizio, al parametro di cui all'art. 3, comma 1 della delibera n. 73/11/Cons, All.A., pari al complessivo importo di € 1.672,50 (millesecentoseventadue/50);

Ritenuto, altresì, che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Corecom all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

3. Sulle spese di procedura

Ritenuto che non ricorrono, nella fattispecie in esame, le condizioni per il riconoscimento delle spese di procedura, poiché, nel determinare il diritto al rimborso, è fatto obbligo a questo Comitato di valutare, complessivamente, la condotta delle parti, sia nel corso del procedimento di conciliazione, che nella fase di definizione della controversia;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

DISPONE

- 1) L'operatore Telecom Italia è tenuto a liquidare in favore dell'utente, xxxxx De Luca xxxxx, mediante assegno o bonifico bancario, l'importo di euro € 1.672,50 (millesecentoseventadue/50), a titolo di indennizzo per il ritardo trasloco dell'utenza di cui in premessa;
- 2) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- 3) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 4) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

6) La società resistente è tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

f.to Avv. Rosario Carnevale